

IL BILANCIO SOCIALE NEGLI ENTI LOCALI COME STRUMENTO DI
RENDICONTAZIONE SOCIALE

Bruno Angelini

http://www.riminvestire.it/binary/rimini_venture_new/documenti/Angelini_PianoStrategicoRN.1290091415.pdf

1.1.1 Il principio di sussidiarietà

Da un punto di vista teorico il principio di sussidiarietà trova il suo fondamento nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica. L'Enciclica pastorale "Rerum Novarum" di Leone XIII (1892) fa esplicito riferimento al principio ove afferma che in vista del bene comune il cittadino e la famiglia non devono essere assorbiti dallo Stato, bensì devono essere indipendenti nel loro operare.

In seguito, nel 1931, nell'enciclica "Quadragesimo Anno" di Pio XI, il principio viene così formulato: "siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno ed uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle".

Il principio è stato poi ripreso da altri documenti pastorali quali la "Pacem in terris" di Giovanni XXIII (1963) e la "Centesimus annus" (di Giovanni Paolo II) (1991) e, da ultimo, dall'enciclica di Benedetto XVI "Caritas in veritate" dove al numero cinquantasette recita esplicitamente: "Manifestazione particolare della carità e criterio guida per la collaborazione fraterna di credenti e non credenti è senz'altro il *principio di sussidiarietà*, espressione dell'inalienabile libertà umana. La sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla persona, attraverso l'autonomia dei corpi intermedi. Tale aiuto viene offerto quando la persona e i soggetti sociali non riescono a fare da sé e implica sempre finalità emancipatrici, perché favorisce la libertà e la partecipazione in quanto assunzione di responsabilità. La sussidiarietà rispetta la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli altri. Riconoscendo nella reciprocità l'intima costituzione dell'essere umano, la sussidiarietà è l'antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista. Essa può dar conto sia della molteplice articolazione dei piani e quindi della pluralità dei soggetti, sia di un loro coordinamento".¹

Interessante appare, poi, il riferimento del testo del Papa al principio di sussidiarietà quale "principio particolarmente adatto a governare la globalizzazione e a orientarla verso un vero sviluppo umano. Per non dar vita a un pericoloso potere universale di tipo monocratico, *il governo della globalizzazione deve essere di tipo sussidiario*, articolato su più livelli e su piani diversi, che collaborino reciprocamente. *La globalizzazione ha certo bisogno di autorità*, in quanto pone il problema di un bene comune globale da perseguire; tale autorità, però, *dovrà essere organizzata in modo sussidiario e poliarchico*, sia per non ledere la libertà sia per risultare concretamente efficace".²

¹ Benedetto XVI (2009), Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 57. (corsivo aggiunto).

² Benedetto XVI (2009), Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 57. (corsivo aggiunto).

1.1.2 Le fonti del principio di sussidiarietà negli ordinamenti istituzionali

La Carta europea esprime il principio nei termini seguenti: “l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini” (art. 4).

Il principio di sussidiarietà orizzontale è ora sancito dall’art. 118 c. 4 della Costituzione che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

In proposito il Consiglio di Stato così si è efficacemente espresso: “La nozione di sussidiarietà orizzontale che emerge dalla norma costituzionale costituisce esito di un processo di rivisitazione dei rapporti tra autorità territoriali e comunità reso esplicito dall’articolo 4 c. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo il quale il conferimento di funzioni agli Enti territoriali deve osservare, tra gli altri, “il principio di sussidiarietà, ... attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”, nonché dall’articolo 3, c. 5, ultima parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (già art. 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265), secondo il quale: “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

Tali norme (soprattutto l’articolo 4 c. 3 della legge n. 59 del 1997) rappresentano l’antecedente logico o, forse meglio, il precetto sostanziale poi inserito a livello fondamentale nella gerarchia delle fonti.

Esse, al pari della disposizione costituzionale che le riproduce, non pongono alcun problema di riconoscimento, di autorizzazione per dir così e di qualificazione da parte delle pubbliche autorità rispetto alle attività d’interesse generale attuate da soggetti comunitari in un contesto diverso da quello dello svolgimento dei pubblici poteri.” (cfr. C.d.S. parere 1440 del 25/10/2003 – Sezione consultiva per gli atti normativi).

Il Consiglio di Stato, nel citato parere, ripercorrendo il concetto di sussidiarietà orizzontale, dopo avere qualificato il fenomeno dell’espressione degli interessi della collettività generale da parte di cittadini associati nelle libere formazioni come impostazione originaria e non comprimibile di “cittadinanza societaria”, così prosegue: “Si tratta, in altre parole, di prendere atto della coesistenza d’interessi e d’istanze che non necessariamente devono essere assunti dall’ente pubblico, quasi che quest’ultimo sia in grado di fagocitare gli interessi costituenti l’intera esponentza della collettività di riferimento”.

Esistono, cioè, forme d’impegno e di attività, soprattutto nel versante sociale, ma non esclusivamente in quest’ultimo, che sono dislocate (e non possono non esserlo) a livello di soggetti utenti e agenti al medesimo tempo.

1.1.3 Il contributo del principio di sussidiarietà per l’affermarsi della responsabilità sociale delle organizzazioni profit, non-profit e pubbliche.

Partendo dal tentativo di applicare il principio di sussidiarietà di imprenditori, amministratori pubblici, dirigenti pubblici e privati, lavoratori e professionisti si possono individuare alcuni possibili sviluppi delle organizzazioni *profit*, *non-profit* e pubbliche che rappresentano, in qualche modo, un contributo prezioso per l’affermarsi della responsabilità sociale in termini di ricadute sociali che le decisioni aziendali hanno sulla società civile e di responsabilità rispetto ai grandi temi dei diritti umani, dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, della tutela delle minoranze e del mezzogiorno del mondo, della sicurezza sul lavoro, dello sviluppo professionale dei lavoratori.

Di particolare interesse, in merito, è la definizione del significato plurivalente di imprenditorialità e del riferimento al bene comune nazionale e internazionale che emergono dall’enciclica papale citata

nel punto dove recita: “Nel contesto di questo discorso è utile osservare che *l'imprenditorialità* ha e deve sempre più assumere un *significato plurivalente*. La perdurante prevalenza del binomio mercato-Stato ci ha abituati a pensare esclusivamente all'imprenditore privato di tipo capitalistico da un lato e al dirigente statale dall'altro. In realtà, l'imprenditorialità va intesa in modo articolato. Ciò risulta da una serie di motivazioni metaeconomiche. L'imprenditorialità, prima di avere un significato professionale, ne ha uno umano. Essa è iscritta in ogni lavoro, visto come «*actus personae*», per cui è bene che a ogni lavoratore sia offerta la possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli stesso «sappia di lavorare “in proprio”». Non a caso Paolo VI insegnava che «ogni lavoratore è un creatore». Proprio per rispondere alle esigenze e alla dignità di chi lavora, e ai bisogni della società, **esistono vari tipi di imprese**, ben oltre la sola distinzione tra «privato» e «pubblico». Ognuna richiede ed esprime una capacità imprenditoriale specifica. Al fine di realizzare un'economia che nel prossimo futuro sappia porsi al servizio del **bene comune nazionale e mondiale**, è opportuno tenere conto di questo significato esteso di imprenditorialità. Questa concezione più ampia favorisce lo scambio e la formazione reciproca tra le diverse tipologie di imprenditorialità, con travaso di competenze dal mondo *non profit* a quello *profit* e viceversa, da quello pubblico a quello proprio della società civile, da quello delle economie avanzate a quello dei Paesi in via di sviluppo”.³

Dal punto di vista dell'affermazione e dello sviluppo del principio di sussidiarietà si possono individuare alcune ipotesi di lavoro:

- a) Un'antropologia sussidiaria;
- b) Sussidiarietà verticale e orizzontale;
- c) Sussidiarietà interna ed esterna;
- d) Sussidiarietà circolare.

a) *Un'antropologia sussidiaria.*

In questo contesto storico è generalizzata l'affermazione della centralità della persona quale punto di riferimento per ogni tentativo di costruzione sociale, d'indirizzo politico, d'intrapresa culturale, imprenditoriale e professionale.

Sorgono, allora, alcune domande: Cosa si intende per persona? Chi è l'uomo? “L'uomo supera infinitamente l'uomo”, diceva Pascal, quando la persona dice “io” esprime un movimento verso Qualcosa, una domanda, un desiderio, un sentire affetto al Mistero della vita. L'uomo vive perché guarda il Mistero. L'io è quel livello della natura nel quale la natura diviene cosciente di se stessa, è generatore di popolo e, quindi di storia.

Da dove può partire un'antropologia adeguata all'uomo contemporaneo, che ne afferma in pieno la dignità, sul piano personale e sociale?

Un aiuto in tal senso ci viene dalla rivisitazione, condotta da Luigi Giussani, della parola “esperienza”, per molto tempo intesa secondo l'accezione soggettivistica derivante dall'empirismo moderno.

L'autore lombardo, riprendendo in modo originale categorie del realismo cristiano, ha reinterpretato questo termine proponendo la nozione di “esperienza elementare”, cioè l'insieme di esigenze ed evidenze strutturali che costituiscono - usando il linguaggio biblico - il “cuore” di ogni uomo, la sua faccia interiore, il senso religioso, il suo desiderio di verità, di giustizia, di bellezza, di felicità, di amore 'Criterio oggettivo con cui la natura lancia l'uomo nell'universale paragone con se stesso, con gli altri, con le cose'.

L'attenzione all'esperienza elementare è quindi il fattore che accomuna ogni cultura che ponga al centro l'uomo e il suo cuore. L'esperienza di una corrispondenza tra il reale e le esigenze strutturali dell'uomo fornisce all'uomo stesso un criterio oggettivo per giudicare e agire: ragionevole è ciò che

³ Benedetto XVI (2009), Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 41 (grassetto aggiunto).

corrisponde al cuore".⁴

Al di fuori del rapporto con il Mistero, che fonda la sua libertà, la persona rischia la manipolazione tecnico-scientifica e politico-sociale. Vediamo, allora, come il grande educatore lombardo, ci introduce a questa realtà: "Tutto questo (riferito alla precarietà dell'esistenza) è nulla, niente. Eppure io non sono "niente". Ricordo che, durante la guerra, Serafino Mezzani, che è stato un grande nostro astronomo, scriveva un articolo in cui descriveva tutta l'evoluzione degli strumenti tecnici, astronomici, e anche il sentimento che, quando li usava, aveva dell'immensità dell'universo. Terminava così l'articolo: "a questo punto lo scienziato alza dai delicati strumenti lo sguardo e pensa: 'Tutto è vanità fuor che lo spirito'". Diceva, nell'articolo, che se tutto il cosmo fosse "spompato" del vuoto che ha dentro, si avrebbe una specie di mappamondo di un metro, un metro e mezzo di diametro, che peserebbe come l'universo. Ora, su questo mappamondo l'uomo che è? Cosa sono io in questa sfera di un metro e mezzo di diametro, cosa sei tu? E allora l'uomo alza lo sguardo e dice: "tutto è vanità fuor che lo spirito". "Spirito" vuole dire non chissà che cosa: è il rapporto con l'infinito, ciò che ci costituisce e di cui abbiamo esperienza in quelle orme, in quelle tracce che chiamiamo esigenze ideali, le esigenze che costruiscono il cuore dell'uomo".⁵

Mentre la persona, l' "io" è indisponibile allo stato e al suo ordinamento. Essa è libera e responsabile della sua vita in tutti i suoi aspetti. Tutto: famiglia, società, casa, lavoro, pubblica amministrazione, politica, etc., allora, è "sussidiario" alla sua responsabilità. La persona deve essere formata, educata, aiutata anche mediante sussidi che le permettano di svolgere la sua personalità e il suo percorso umano.

Possiamo, a questo punto, cominciare a parlare di "scelta etica", "rivoluzione culturale" e di "responsabilità sociale" riferita a persone (imprenditori, dirigenti, amministratori) seriamente impegnate con il proprio umano.

b) Sussidiarietà verticale e orizzontale.

La Carta europea esprime il principio nei termini seguenti: "l'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini" (art. 4).

Per indicare questo riferimento è invalso l'uso di affiancare al termine sussidiarietà l'aggettivo "verticale", mentre si parla di sussidiarietà "orizzontale" quando ci si riferisce alla relazione fra istituzioni e società civile.

Che lo Stato non debba sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debba fare appello alle loro energie è peraltro un caposaldo del pensiero liberale.

In sostanza il principio di sussidiarietà cosiddetta "*orizzontale*" richiede che lo Stato intervenga solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione.

Il principio viceversa nella sua accezione "*verticale*" limita l'intervento del livello istituzionale superiore all'ipotesi in cui il livello inferiore non agisca.

Tale ultimo principio è stato ripreso dalla Comunità Europea (in particolare dal trattato di Maastricht) come difesa delle prerogative degli Stati Membri cioè come limite all'intervento normativo comunitario.

In omaggio a tale ultimo principio di sussidiarietà "verticale" è emersa l'esigenza di valorizzare le autonomie locali.

Tutti gli interessi e i bisogni localizzati su un certo territorio devono essere amministrati dagli Enti che ne sono esponenti e solo dove le loro possibilità siano inadeguate, o per mancanza di mezzi o per maggiore estensione territoriale del bisogno, deve intervenire l'Ente maggiore.

⁴ A. Brugnoli e G. Vittadini (a cura di), (2008), *La sussidiarietà in Lombardia. I soggetti, le esperienze, le policy*, Guerini e Associati, Milano, pag 21.

⁵ L. Giussani (2009), *Qui e ora. (1984-1985)*, Rizzoli, Milano, pag. 355.

In definitiva le funzioni pubbliche devono essere svolte dal livello di governo più vicino ai cittadini. Il principio di sussidiarietà, specie nell'accezione "orizzontale", determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine d'interesse generale comune.

Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva e in definitiva pubblica.

Emerge da questa impostazione un'idea di autorità pubblica che dovrebbe garantire a tutti, operatori e utenti, trasparenza: ossia l'accesso alle informazioni necessarie per operare e per controllare i risultati; deve stabilire e far rispettare poche ma chiare, regole del gioco; deve, soprattutto, misurare i risultati in una prospettiva strategica di riequilibrio e di sviluppo.

Nei settori non market gli operatori (imprese *profit*, imprese *non profit*, pubbliche istituzioni) dovrebbero essere messi sullo stesso piano, nella misura in cui accettano le regole e le condizioni stabilite dalla pubblica autorità; devono essere dotati di reale autonomia e responsabilità di bilancio e misurati con gli stessi criteri, sulla base dei risultati ottenuti e delle prestazioni erogate.

Agli utenti-clienti- cittadini, infine, dovrebbe essere restituito un reale potere di scelta e quindi di controllo sull'efficacia dei servizi e di determinazione del sistema premiante.

C'è un ulteriore aspetto che acquista un'importanza e un'attenzione rilevante da parte delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni in generale sul tema della sussidiarietà orizzontale sancita dal nuovo art. 118, ultimo comma, della Costituzione italiana, che recita "Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singolo o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Alla luce di questo articolo, infatti, il rapporto tra rendicontazione sociale e partecipazione della cittadinanza si sviluppa anche lungo un'altra dimensione, quella della rendicontazione delle azioni civiche promosse dai cittadini attivi nell'ambito di politiche di cui gli enti pubblici hanno la responsabilità ultima.

c) Sussidiarietà interna ed esterna.

L'ipotesi di lavoro è che la competitività delle organizzazioni statali, *profit* e *non profit* possa avere a che fare con una concezione "sussidiaria" che si esprime secondo due linee complementari.

La dimensione interna all'organizzazione, è la valorizzazione delle persone che guidano l'impresa e che vi lavorano apportandovi i loro ideali, i loro legami e sistemi relazionali.

In tale concezione e prassi la centralità della persona non è strumentale, ma è un valore in sé, che origina dalla sua libertà e per questo non è manipolabile, ma può essere valorizzata.

La dimensione sussidiaria esterna è legata all'ipotesi che, nell'esempio delle imprese, la competizione possa essere concepita non innanzitutto in termini "darwiniani", come eliminazione dei concorrenti dal mercato, ma come costruzione di reti orizzontali (vedi modello distretto) e verticali (fornitori-produttori-clienti) e di strutture associazionistiche che promuovono lo sviluppo di ogni entità.

In sintesi, se la sussidiarietà è l'espressione della centralità della persona, nel mondo dell'impresa essa si misura da tutte le dinamiche, interne all'azienda o messe in atto all'esterno di essa, che più valorizzano l'uomo in ciò che più lo costituisce: la sua capacità di relazione.⁶

d) Sussidiarietà circolare.

L'articolo 118 Cost. enuncia il dovere per gli Enti territoriali componenti la Repubblica di favorire tali forme di assunzione di responsabilità in contesti d'interesse generale non gestiti dalla mano

⁶ A cura della Fondazione per la Sussidiarietà, (2009), *Rapporto sulla sussidiarietà 2008 -Sussidiarietà e ... piccole e medie imprese*, Mondadori, Milano, pag 10.

pubblica (o dalle organizzazioni privatistiche che sempre più frequentemente sono i successori dell'Ente pubblico nelle gestioni dei servizi).

Il fenomeno in esame, sorto dalla consapevolezza democratica che sempre di più emerge nella società civile, esprime una forma di relazione con i pubblici poteri non riconducibile al modulo formale della cittadinanza partecipativa o procedimentale, nella quale si realizzano le garanzie prevalentemente giuridiche del soggetto privato: esso costituisce quasi una specie di premessa alle forme di partecipazione (ovviamente elaborate e complesse dell'ordinamento pubblico generale), che mantiene una sua autonomia e un suo campo di azione riservato.

Si tratta di attivare un sistema circolare, nel quale le imprese che producono dei beni e dei servizi ricevono dalla società e dallo Stato dei beni anche in termini culturali che sono presupposti fondamentali per le loro attività economiche.

E viceversa società e Stato ricevono dalle imprese beni e servizi che non si limitano né alla produzione fatturabile né alle imposte con le quali l'impresa "ri-paga" allo Stato e – se tutto funziona bene – attraverso di esso alla società i beni ricevuti, ma anche occupazione, innovazione, prestigio economico e culturale.⁷

In tale contesto assume particolare significato il tentativo attuato da varie amministrazioni di porre in essere uno strumento di rapporto fra le istituzioni e la società civile che trova sintesi nell'idea di Piano strategico.

Il Piano strategico, già attivato da molte istituzioni in Italia e nel mondo, potrebbe costituire, appunto, questa nuova modalità di rapporto tra istituzioni e società civile dove i vari soggetti sociali, economici e istituzionali, ossia organizzazioni *profit*, *non profit* e amministrazioni pubbliche partecipano con pari dignità all'elaborazione delle politiche di sviluppo socio-economico del territorio. Ossia potrebbe essere un modo di azione capace di coinvolgere le formazioni sociali nella programmazione e nella gestione delle politiche locali territoriali.

La pianificazione strategica territoriale, così come concepita nel processo di costruzione del Piano strategico, può essere definita come la costruzione collettiva di una visione condivisa del futuro di un dato territorio, attraverso processi di partecipazione, discussione, ascolto; un patto fra amministratori, attori, cittadini e partner diversi per realizzare tale visione attraverso una strategia e una serie conseguente di progetti, variamente interconnessi, giustificati, valutati e condivisi; e, infine, come il coordinamento delle assunzioni di responsabilità dei differenti attori nella realizzazione di tali progetti.

Ciò potrebbe rappresentare l'applicazione puntuale dell'indirizzo legislativo tratto dall'art. 118 Costituzione, dove recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Infine possiamo riconoscere come la concezione della sussidiarietà come servizio esprime un'idea del rapporto Stato-società in termini di "Più società meno Stato", ossia di più creatività resa capace di ordine da un'educazione sociale adeguata e meno tentativo di pianificazione generale da parte del potere. Chi ha paura di una generazione delle cose dal basso, prima di tutto è ben lontano dal conoscere il principio di sussidiarietà e, in secondo luogo, è contraddistinto da un solo timore: quello di non aver possesso della situazione. Per questo è estremamente seccante una presenza sociale forte per il centralismo burocratico che oggi tende a determinare ogni tipo d'istituzione. La caratteristica principale del centralismo burocratico è quella di costruire a tavolino programmi e strategie per poi "giacere" tranquillamente sulla funzionalizzazione e strumentalizzazione di tutto a questi programmi.

Nel campo morale, poi, il centralismo sceglie certi valori, di cui si proclama e si fa difensore, obliterando e censurandone altri più scomodi e più radicali. Questi valori selezionati diventano i "valori riconosciuti da tutti". Possiamo citare nel merito una frase di John Dewey: "La ricerca dei valori che possono essere assicurati e condivisi da tutti, perché connessi alla vita sociale, è una

⁷ *Ibidem*, pag 218.

ricerca in cui la filosofia troverà non rivali ma coadiutori negli uomini di buona volontà”.

Tornando al nostro tema sulla responsabilità sociale: chi deciderà i valori ai quali deve ispirarsi l’etica? Chi codificherà i valori etici e presidierà il sistema di controllo in modo che coloro che denunciano il non rispetto di tali codici non sono visti come delle “spie” ma come persone con grande responsabilità sociale e senso del dovere rispetto alla collettività di cui fanno parte?

La dottrina sociale cattolica appare, allora, come baluardo dell’affermazione della persona, della sua dignità e della sua libertà in tutte le sue espressioni e, in tale contesto, la sussidiarietà emerge come uno dei principi cardini di un’azione culturale tesa allo sviluppo della responsabilità sociale.

Per questo occorre attivare un lavoro formativo teso all’educazione alla libertà e alla responsabilità. “Così come lo statalismo può fare comodo ai cittadini che preferiscono un assetto assistenzialistico, anche il paternalismo aziendale può fare comodo a chi preferisce eseguire compiti senza coinvolgersi personalmente.

E qui emerge un aspetto fondamentale: la sussidiarietà, da qualunque punto di vista si consideri, richiede e al contempo promuove un’educazione alla libertà e quindi alla responsabilità.

Il principio di sussidiarietà si basa, di fatto, sulla capacità e la volontà della persona di assumersi la responsabilità di affrontare in un modo costruttivo i problemi che la vita stessa pone, mettendosi insieme ove possibile o necessario con altri, lavorando insieme per raggiungere obiettivi comuni e condivisi”.⁸

⁸ A cura della Fondazione per la Sussidiarietà, (2009), *Rapporto sulla sussidiarietà 2008 -Sussidiarietà e ... piccole e medie imprese*, Mondadori, Milano, pag 221.